

Pubblicato il 06/07/2017



N.07976 /2017 REG.PROV.COLL.
N. 10727/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA



T.A.R. LA
UFFICIO COPIA
DIRITTI ASSOLTI
ANCHE SULLA RIC

FUNZIONARIO
[Signature]

sul ricorso numero di registro generale 10727 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Romeo Eleonora, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Sordini C.F. SRDLBT75S62D969G, Giovanni Corbyons C.F. CRBGNN67C01H501E, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Cicerone, 44;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Università degli Studi di Genova, in persona del Rettore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consorzio Interuniversitario Cineca non costituito in giudizio;

per l'annullamento

diniego di ammissione ai corsi di laurea in medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2016/2017 - risarcimento danni

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Genova;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2017 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori l'Avv. G. Corbyons e l'Avvocato dello Stato P. De Nuntis.;

Ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati in graduatoria;

Ritenuto che la integrazione del contraddittorio, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, che costituiscono gravi impedimenti di fatto alle ordinarie forme di notificazione, potrà essere effettuata – oltre che per notifica individuale- anche per pubblici proclami;

- che la notifica per pubblici proclami potrà avvenire:

A) mediante pubblicazione nella Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi degli atti di ricorso, del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della presente, con deposito della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di ulteriori venti giorni da primo adempimento;

B) Oppure, in alternativa, a scelta di parte ricorrente:

- valutato che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che *“il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”*;

- visto che il Collegio ritiene che, per esigenze di effettività della tutela



giurisdizionale, la norma possa applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- che pertanto l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati da parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Lazio del ..., n. ..., (di cui dovranno essere inseriti gli estremi) al fine di conseguire un'effettiva conoscenza del ricorso da parte dei controinteressati di cui in elenco;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'amministrazione dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 100,00 (euro cento) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa



modalità di notificazione per pubblici proclami, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della presente, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori venti giorni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ordina la estensione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa la trattazione dell'udienza di trattazione del merito per la data del 24 gennaio 2018, ore di regolamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Achille Sinatra

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEDE DI ROMA
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Dirigente/Funziario del Tar del Lazio – Roma attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. 10 fogli, per complessive 10 pagine. La presente, tutti firmati dal sottoscritto.



10 LUG 2017



[Handwritten signature]